



Delibera della Giunta Regionale n. 515 del 09/12/2013

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

Oggetto dell'Atto:

REVOCA DELIBERAZIONI NN. 470, 471, 472, 473, 474, 483, 484 E 486 DEL 31/10/2013.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

- a. la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione ha inciso sia sull'esercizio delle funzioni amministrative, sia sulla potestà legislativa riservata alle Regioni;
- b. il novellato articolo 117 della Costituzione ha trasferito la materia delle politiche sociali alla potestà legislativa residuale delle Regioni con l'unico limite statuito dal secondo comma, lettera *m*), del prefato articolo 117 Cost. che riserva alla legislazione statale la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale";
- c. alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, la Regione, con legge 23 ottobre 2007, n. 11, ha innovato il sistema integrato di interventi e servizi sociali avviato a seguito della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- d. la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, ispirandosi ai principi della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, della Carta sociale europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali;
- e. gli artt. 8 e 10 della legge regionale n. 11/2007 disciplinano, rispettivamente, i compiti della Regione e dei Comuni;
- f. l'art. 21 della legge regionale n. 11/2007 disciplina il Piano di Zona di ambito territoriale, quale strumento di programmazione e coordinamento, da adottare nel rispetto del Piano Sociale Regionale, di cui all'art. 20 della stessa legge regionale n. 11/2007;
- g. l'art. 47 della legge regionale n. 11/2007 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, in presenza di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite, con grave pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali;
- h. il comma 2 del succitato art. 47, in particolare, prevede che l'esercizio del potere sostitutivo riguarda gli enti locali che non hanno adempiuto alle disposizioni di cui agli articoli 10 e 21 e gli enti locali che non assicurano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori;
- i. il Titolo VIII della legge regionale n. 11/2007 disciplina le risorse ed il finanziamento del sistema integrato di servizi prevedendo, in particolare, l'istituzione del Fondo Sociale Regionale;
- j. ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7, nei bilanci degli enti locali le entrate e le spese relative a finanziamenti regionali sono classificate secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, idonei a consentire il controllo sulla destinazione di tali risorse ed il consolidamento con la spesa regionale.

Acclarato che

- a. con deliberazione n. 320 del 3 luglio 2012 si è provveduto a determinare gli ambiti territoriali per la gestione del sistema integrato locale, giusta disposizione del combinato disposto degli articoli 8, comma 1, lettera a), e 19 della legge regionale n. 11/2007;
- b. con deliberazione n. 134 del 27 maggio 2013 è stato approvato il Piano Sociale Regionale 2013-2015 ex articolo 20 della legge regionale n. 11/2007, demandando al dirigente del Settore Assistenza Sociale l'adozione delle linee guida operative per la presentazione dei piani sociali di zona e di tutti gli atti necessari e consequenziali;
- c. con la citata deliberazione n. 134/2013 sono state approvate le indicazioni procedurali per la fase di transizione dalla programmazione 2009-2012 alla nuova programmazione 2013-2015;
- d. con decreto n. 308 del 17 giugno 2013, il dirigente del Settore Assistenza Sociale ha fornito agli enti locali associati le indicazioni operative per la presentazione dei piani di zona, in applicazione

del Piano Sociale Regionale 2013–2015 e secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 11/2007;

- e. a mente delle indicazioni operative di cui al citato decreto dirigenziale n. 308/2013, la presentazione dei piani sociali di zona avviene online mediante il dedicato sistema informativo sociale regionale entro il 15 settembre 2013, pena l'attivazione della procedura sostitutiva nei confronti degli enti inadempienti;
- f. giusta disposizione di dette indicazioni operative, l'accesso al sistema informativo per la presentazione dei piani di zona è subordinato alla comunicazione al Settore Assistenza Sociale della forma associativa prescelta per l'esercizio delle funzioni inerenti il sistema integrato locale;

Rilevato che

- a. con deliberazioni nn. 470, 471, 472, 473, 474, 483, 484 e 486 del 31/10/2013 la Giunta regionale, atteso che i comuni associati negli ambiti territoriali A04, B05, S09, N16, N32, N33, S01 e C02 non hanno adottato la forma associativa per l'esercizio delle funzioni afferenti il sistema integrato locale dei servizi sociali e, per conseguenza, il rispettivo piano di zona di ambito, ha proceduto, per le motivazioni ivi indicate, ad esercitare ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 11/2007 il potere sostitutivo nei confronti dei predetti enti locali, per non aver adempiuto alle disposizioni di cui agli articoli 10, 21 e 52bis della citata legge e degli enti locali che non assicurano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori;
- b. con le predette deliberazioni, a motivo delle acclamate inottemperanze, in applicazione dell'articolo 47 della legge regionale n. 11/2007 e stante l'urgenza di definire adempimenti obbligatori per legge, essenziali per la realizzazione del sistema integrato locale, la giunta regionale ha disposto la nomina per ciascuno degli ambiti citati di un commissario ad acta per l'assolvimento, in via sostitutiva, degli adempimenti connessi alla adozione della forma associativa per l'esercizio associato delle funzioni inerenti la erogazione dei servizi del sistema integrato locale e alla adozione del piano di zona I annualità del Piano Sociale Regionale;

Considerato che

- a. l'articolo 47, comma 4, della L.R. n. 11/2007 dispone che l'intervento sostitutivo della Regione avviene con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sentito l'ente locale inadempiente;
- b. l'art. 47, comma 3, della medesima legge dispone inoltre che la Giunta regionale, constatata l'inottemperanza da parte dell'ente locale, assegna un termine per provvedere di norma non inferiore a trenta giorni e che, tale termine, può essere ridotto per motivi d'urgenza, decorso il quale la stessa esercita definitivamente i poteri sostitutivi;
- c. la Giunta regionale, con deliberazioni nn. 591 e 592 del 29/10/2011, ha per casi analoghi, riguardanti gli enti locali associati negli ambiti territoriali C2 e C3, fatto precedere l'esercizio definitivo dei poteri sostitutivi dalla prevista fase temporale di sospensione, onde consentire ai predetti enti l'adeguamento alle previsioni normative e l'adozione degli atti richiesti dalla legge regionale;
- d. l'esercizio dei poteri sostitutivi degli ambiti con le deliberazioni sopra richiamate da parte della Giunta regionale ai sensi del comma 3 art. 47 citato, presuppone la contestazione formale dell'inottemperanza da parte dell'ente locale e la preventiva specifica motivazione inerente le comprovate urgenti necessità tali da poter prevedere una riduzione del termine in menzione, il quale, ai sensi della norma, non può comunque essere omissivo;
- e. tuttavia, ferme restando le attività istruttorie già espletate e comunque efficaci dalle quali emergono le inadempienze e le inottemperanze degli enti locali associati nei suddetti ambiti alle norme di cui agli articoli 10, comma 2, lettere a) e b), e 21 della legge regionale n. 11/2007, come esplicitate nelle deliberazioni citate, di dover assegnare agli ambiti A04, B05, S09, N16, N32, N33, S01 e C02, e pertanto, a tutti i comuni afferenti agli stessi, il termine di 7 giorni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, per provvedere all'adozione ed alla trasmissione agli uffici regionali della sottoscrizione delle rispettive forme associative ai sensi del TUEL per l'esercizio associato delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali e dell'adozione

- attraverso accordo di programma, sottoscritto, dei piani di zona secondo le modalità e le procedure previste ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/2007;
- f. il predetto termine è ritenuto congruo per i motivi di urgenza determinati dall'impellente necessità di consentire la presentazione, entro il termine previsto, da parte dei comuni aggregati nei menzionati ambiti, dei piani di intervento locali per l'accesso alle risorse finanziarie del PAC Cura, destinate a favorire la crescita e l'inclusione sociale attraverso il rafforzamento dell'offerta dei servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, ferma comunque restando la facoltà della Giunta regionale di interloquire con il Ministero dell'interno al fine di salvaguardare l'accesso dei comuni interessati al procedimento di sostituzione alle predette risorse finanziarie;
- g. per l'effetto, la infruttuosa decorrenza del suddetto termine, entro il quale gli enti locali sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale gli atti attestanti l'avvenuta adozione delle attività richieste, comporta l'automatico esercizio dei poteri sostitutivi esercitati, previa delibera di Giunta, da parte del Presidente attraverso la nomina di un commissario ad acta per ciascuno degli ambiti predetti;

Preso atto dei ricorsi giudiziari proposti in via cautelare dinanzi al TAR nei quali, tra l'altro, viene contestata la violazione dell'esposto dell'art. 47 commi 3 e 4 citati per mancata specificazione delle urgenti necessità tali da giustificare una riduzione del termine di 30 gg. previsto dalla normativa di riferimento;

Ritenuto

- a. al fine di conformare l'azione amministrativa alla norma di legge, di procedere, in via di autotutela, alla revoca delle deliberazioni nn. 470, 471, 472, 473, 474, 483, 484 e 486 del 31/10/2013, nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso e consequenziale;
- b. di fare salve le risultanze delle attività istruttorie presupposte e già espletate, che rimangono comunque efficaci, e dalle quali emergono le inadempienze e le inottemperanze degli enti locali associati nei suddetti ambiti alle norme di cui agli articoli 10, comma 2, lettere a) e b), e 21 della legge regionale n. 11/2007;
- c. di dover assegnare agli ambiti A04, B05, S09, N16, N32, N33, S01 e C02, e pertanto, a tutti i comuni afferenti agli stessi, il termine di 7 giorni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, per provvedere all'adozione ed alla trasmissione agli uffici regionali della sottoscrizione delle rispettive forme associative, ai sensi del TUEL, per l'esercizio associato delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali e dell'adozione attraverso accordo di programma, debitamente sottoscritto, dei piani di zona secondo le modalità e le procedure previste ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/2007;
- d. di stabilire, per l'effetto, che la infruttuosa decorrenza del suddetto termine, entro il quale gli enti locali sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale gli atti attestanti l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti e l'adozione delle attività richieste per legge, comporta l'automatico esercizio dei poteri sostitutivi esercitati, previa delibera di Giunta, da parte del Presidente attraverso la nomina di un commissario ad acta per ciascuno degli ambiti predetti;

Visti

- a. la legge n. 328/2000;
- b. la legge regionale n. 11/2007;
- c. le deliberazioni nn. 591 e 592 del 29/10/2011;
- d. le deliberazioni nn. 470, 471, 472, 473, 474, 483, 484 e 486 del 31/10/2013;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. al fine di conformare l'azione amministrativa alla norma di legge, di disporre la revoca, in via di autotutela, delle deliberazioni nn. 470, 471, 472, 473, 474, 483, 484 e 486 del 31/10/2013, nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso e consequenziale.

2. di fare salve le risultanze delle attività istruttorie presupposte e già espletate, che rimangono comunque efficaci, e dalle quali emergono le inadempienze e le inottemperanze degli enti locali associati nei suddetti ambiti alle norme di cui agli articoli 10, comma 2, lettere a) e b), e 21 della legge regionale n. 11/2007.
3. di dover assegnare agli ambiti A04, B05, S09, N16, N32, N33, S01 e C02, e pertanto, a tutti i comuni afferenti agli stessi, il termine di 7 giorni, decorrenti dalla notifica del presente provvedimento, per provvedere all'adozione ed alla trasmissione agli uffici regionali della sottoscrizione delle rispettive forme associative, ai sensi del TUEL, per l'esercizio associato delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali e dell'adozione attraverso accordo di programma, debitamente sottoscritto, dei piani di zona secondo le modalità e le procedure previste ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/2007
4. di stabilire, per l'effetto, che la infruttuosa decorrenza del suddetto termine, entro il quale gli enti locali sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale gli atti attestanti l'avvenuto adempimento agli obblighi previsti e l'adozione delle attività richieste per legge, comporta l'automatico esercizio dei poteri sostitutivi esercitati, previa delibera di Giunta, da parte del Presidente attraverso la nomina di un commissario ad acta per ciascuno degli ambiti predetti.
5. di inviare la presente deliberazione ai Comuni associati negli ambiti territoriali A04, B05, S09, N16, N32, N33, S01 e C02;
6. di comunicare la presente deliberazione alla Consulta delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della legge regionale n. 11/2007.
7. di trasmettere la presente deliberazione all'Assessore all'Assistenza Sociale e Attività Sociali, al Capo Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, alla Direzione generale per le risorse umane e alla Direzione generale per le politiche sociali per gli adempimenti conseguenziali di rispettiva competenza nonché al BURC per la pubblicazione.